



Ministero dell'Economia e delle Finanze

N. 0053363 - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTO l'articolo 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183 che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/>" le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTI i commi da 2 a 6 dell'articolo 31 della citata legge n. 183 del 2011 con i quali sono definite le modalità di calcolo dell'obiettivo di saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, attribuito a ciascun ente locale assoggettato alla disciplina del patto di stabilità interno;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.0020386 del 5 giugno 2012 con cui è stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente locale ai sensi dei richiamati commi da 2 a 6 dell'articolo 31 della citata legge n. 183 del 2011;

VISTO il comma 7 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonché gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle predette risorse provenienti dallo Stato. L'esclusione delle spese

opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative ad entrate registrate successivamente al 2008;

VISTO il comma 9 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del patto di stabilità interno, ha equiparato gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, agli interventi di cui al citato comma 7 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011;

VISTO il comma 10 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo di cui al comma 3 del medesimo articolo 31, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea, nonché le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, ad eccezione delle spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative ad entrate registrate successivamente al 2008;

VISTO il comma 11 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel caso in cui l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal citato comma 10, prevede che l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento, ovvero in quello dell'anno successivo qualora la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre;

VISTO il comma 12 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie e gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), del citato articolo 50 del decreto legge n. 78 del 2010, escludono dal saldo finanziario utile per la verifica del patto di stabilità interno le risorse trasferite dall'ISTAT e le spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite;

VISTO il comma 13 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede la possibilità, per i comuni dissestati della provincia dell'Aquila, di escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni

precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro, demandando ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle modalità di ripartizione;

VISTO il comma 14 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno del comune di Parma le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma connessi con l'insediamento dell'Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma, nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013;

VISTO il comma 15 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude l'applicazione dei vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti, rinviando la definizione dei criteri e delle modalità per la determinazione dell'importo ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;

VISTO il comma 17 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che abroga le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dall'articolo 31 della medesima legge n. 183 del 2011;

VISTO il comma 17 dell'articolo 32 della legge n. 183 del 2011 che conferma, per l'anno 2012, le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di patto regionalizzato verticale ed orizzontale;

VISTO l'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha introdotto il Patto "orizzontale nazionale" che consente la cessione di spazi finanziari da parte dei comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno, a favore dei comuni che prevedono di conseguire un differenziale negativo rispetto al predetto obiettivo, da destinare al pagamento di residui passivi in conto capitale;

VISTO, in particolare, il comma 3 del precitato articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che, per l'anno 2012, attribuisce ai comuni che cedono spazi finanziari un contributo pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi, nei limiti di un importo complessivo di 500

milioni di euro. In caso di incapacienza il contributo è ridotto proporzionalmente. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'articolo 36, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità della sperimentazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 nonché individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012, con il quale sono individuate le amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che disciplina le sanzioni da applicare all'ente locale in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'anno successivo a quello dell'inadempienza;

VISTO l'articolo 7, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 149 del 2011, che prevede che la sanzione inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, di cui al primo periodo della medesima lettera a) del comma 2, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

RAVVISATA l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'emanazione del decreto ministeriale recante il prospetto e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno;

CONSIDERATO che gli allegati del presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – a

seguito di successivi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 giugno 2012;

D E C R E T A:

Articolo unico

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in applicazione del comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2012 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica anche con riferimento alla situazione debitoria, con le modalità e i prospetti definiti nell'allegato A che fa parte integrante del presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun semestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "<http://pattostabilita.tesoro.it/Patto/>".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,  9 LUG. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Cant'ò

7

ALLEGATO A

MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il presente allegato definisce le regole, le modalità e i modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2012 ed è strutturato secondo il seguente schema:

A. ISTRUZIONI GENERALI

- A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione
- A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio
- A.3. Creazione di nuove utenze
- A.4. Requisiti informatici per l'applicazione *web* del patto di stabilità interno
- A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI MONIT/12 E MONIT/12/A PER LE PROVINCE ED I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI

- B.1. Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno
 - B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza
 - B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento
 - B.1.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea e spese connesse
 - B.1.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti B.1.1, B.1.2 e B.1.3
 - B.1.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento
 - B.1.6 Risorse connesse ai comuni dissestati della provincia dell'Aquila
 - B.1.7 Risorse connesse alla Autorità per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma
 - B.1.8 Federalismo demaniale
 - B.1.9 Patto "orizzontale nazionale"

B.2 Alcune precisazioni

- B.2.1 Patto regionalizzato
- B.2.2 Enti locali ammessi alla sperimentazione
- B.2.3 Effetti finanziari delle sanzioni

B.2.4 Trasferimenti statali e regionali

B.2.5 Verifica del rispetto del patto

B.2.6 Monitoraggio degli enti commissariati e di nuova istituzione

C. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI AL PRIMO INVIO DEI DATI

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione

Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti compilano semestralmente il prospetto MONIT/12 allegato al presente decreto.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2012, dovrà essere compilato anche il prospetto MONIT/2012/A, al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 149 del 2011.

Le risultanze del patto di stabilità interno devono essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: <http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf>.

A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio

➤ **Cumulabilità** - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun semestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il primo semestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2012).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità che prevede il blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del secondo semestre risultino inferiori a quelli del semestre precedente. Per le voci di parte corrente, poiché è possibile che gli impegni siano provvisori, non è previsto il blocco ma solo un messaggio di avvertimento di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.

➤ **Variazioni** - In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al semestre cui si riferisce l'errore.

➤ **Dati provvisori** - Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio sul patto dovrebbe contenere, in linea di principio, dati definitivi (in particolar modo con riferimento alle voci in conto capitale considerate in termini di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non sia quella definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena saranno disponibili i dati definitivi. Al riguardo, si fa presente che, nel caso ne sussistano i presupposti, i dati sono modificabili entro quindici giorni dalla data ultima prevista per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2012. Trascorso tale termine non è più possibile apportare variazioni ai dati comunicati.

A.3. Creazione di nuove utenze

Per la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, è necessario che ciascun ente comunichi o mediante la pagina del sito <http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/>, oppure inviando all'indirizzo di posta elettronica assistenza.cp@tesoro.it, le informazioni sotto indicate:

- a. nome e cognome del responsabile del servizio finanziario e delle persone da abilitare all'inserimento dei dati;
- b. codice fiscale;
- c. ente di appartenenza;
- d. recapito di posta elettronica istituzionale e telefonico del responsabile del servizio finanziario e delle persone da abilitare all'inserimento dei dati.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, più utenze.

Si invitano gli enti non ancora accreditati al sistema ad effettuare la registrazione, seguendo la procedura sopra descritta, nel più breve tempo possibile.

A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilità interno

Le istruzioni necessarie per l'utilizzo del sistema *web*, relativo al patto di stabilità interno, sono disponibili sulla pagina iniziale dell'applicazione web nel documento riportante la dicitura "*Regole per il sito*".

A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto

Si segnala che, riguardo ai criteri generali concernenti la gestione del patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono far riferimento alla Circolare n. 5 del 14 febbraio 2012 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato visionabile sul sito: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare-del-14-febbraio-2012-n-5.pdf. Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- **assistenza.cp@tesoro.it** per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8.00-13.00 / 14.00-18.00;
- **pattostab@tesoro.it** per i quesiti di natura amministrativa e/o normativi;
- **drgs.igop.ufficio14@tesoro.it** per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno;
- **protezionecivile@pec.governo.it** e **Ufficio.ABI@protezionecivile.it**. (Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per i chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di finanziamenti ed alle modalità di comunicazione dei dati a seguito di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri .

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI MONIT/12 E MONIT/12/A PER LE PROVINCE ED I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI

Con il modello MONIT/12 sono acquisite le informazioni finanziarie, cumulate a tutto il periodo di riferimento, per la determinazione del saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, tra le entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell'entrata) e le spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa), così come definito dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

Più precisamente, il saldo espresso in termini di competenza mista è calcolato come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui), per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. Tra le entrate finali non sono considerati l'avanzo di amministrazione ed il fondo di cassa (si vedano, in proposito, i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo n. 149 del 2011, gli enti locali che, in base al monitoraggio del secondo semestre, risultano non rispettosi delle regole del patto di stabilità interno, compilano e trasmettono un

ulteriore prospetto (MONIT/12/A) necessario per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Tale prospetto consente l'individuazione degli enti ai quali non si applica la sanzione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del richiamato decreto legislativo n. 149 del 2011 inerente alla riduzione del fondo di riequilibrio, destinato agli enti locali delle regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali delle regioni Sardegna e Sicilia.

Come già indicato nel decreto relativo alla definizione degli obiettivi 2012-2014, anche per la determinazione del saldo finanziario utile ai fini del monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno rilevano le voci così come scritte nei rendiconti degli enti. Al fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, infatti, non possono essere prese in considerazione eventuali richieste di contabilizzazione delle entrate e delle uscite in difformità dalla loro reale allocazione nei documenti di bilancio. Infatti, la riallocazione convenzionale delle predette poste contabili determinerebbe una alterazione del concorso alla manovra degli enti locali rispetto a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122, e dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, atteso che ai fini del calcolo dell'indebitamento netto dell'anno di riferimento rilevano le poste come iscritte nei bilanci e non quelle convenzionalmente considerate.

B.1. Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno

I commi da 7 a 15 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 dispongono l'esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di alcune tipologie di entrate e di spese di seguito riportate.

B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza

Il comma 7 del citato articolo 31 ripropone l'esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle Ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

In particolare, nel saldo finanziario di riferimento, valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti esclusivamente dal bilancio dello

Stato, anche se trasferite per il tramite delle regioni, nonché gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale – disposti a valere sulle predette risorse statali - effettuati per l'attuazione di Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

Sono escluse dal patto, pertanto, le sole entrate e le sole spese correlate ai trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di entrata e di spesa (ad esempio le spese sostenute dall'ente a valere su risorse proprie).

L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in più anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate e/o incassate e purché relative ad entrate registrate successivamente al 31 dicembre 2008.

L'esclusione di cui sopra opera, altresì, in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio.

Si impone, quindi, la verifica in ordine alla natura statale delle risorse da escludere nonché all'effettiva emanazione delle ordinanze in questione.

Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti, si segnala l'opportunità che eventuali chiarimenti vengano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E4, E12, S2 e S9 del modello MONIT/12.

B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento

Il comma 9 del richiamato articolo 31 equipara, ai fini del patto di stabilità interno, gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, agli interventi di cui alla dichiarazione di stato di emergenza descritta al precedente punto B.1.1.

Al riguardo, si fa presente che il citato comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto legge n. 343 del 2001 è stato abrogato dall'articolo 40-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, conseguentemente l'esclusione in parola opera sulle entrate e le relative spese connesse ai grandi eventi dichiarati prima della precitata modifica normativa e riguarda solo gli interventi effettuati a valere sulle risorse trasferite dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di entrata e di spesa (ad esempio le spese sostenute dall'ente per il grande evento a valere su risorse proprie).

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E5, E13, S3 e S10 del modello MONIT/12.

B.1.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea e spese connesse

Secondo quanto già previsto dalla normativa previgente, con riguardo alle risorse provenienti dalla Unione Europea, il comma 10 del summenzionato articolo 31 esclude dal saldo finanziario in termini di competenza mista le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (intendendo tali quelle che provengono dall'Unione Europea per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali (statali, regionali, provinciali o dell'ente).

Ne consegue, quindi, che qualora le spese siano connesse ad interventi realizzati con risorse della regione (o della provincia), anche se provenienti dal rimborso di prestiti accordati agli enti locali a valere sul bilancio comunitario, queste sono da considerarsi a tutti gli effetti risorse nazionali e, quindi, non comprese nella fattispecie di esclusione prevista dal comma 10.

La valutazione specifica circa la natura delle risorse assegnate rimane di competenza dell'ente beneficiario, sulla base degli atti di assegnazione delle risorse stesse e delle relative spese, nonché dello stesso ente che assegna le risorse.

L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore, negli anni, all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate e purché relative ad entrate registrate successivamente al 31 dicembre 2008.

In proposito, occorre precisare che l'esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini, le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa. In particolare, le risorse in parola sono escluse dai saldi finanziari per un importo pari all'accertamento (per la parte corrente) o all'incasso (per la parte in conto capitale) avvenuto nell'anno di riferimento. Circa le spese connesse con le suddette risorse, si rappresenta che queste sono escluse nei limiti complessivi delle risorse accertate/incassate e nell'anno in cui avviene il relativo impegno/pagamento.

Ne consegue che tali spese sono escluse anche in anni diversi da quello dell'effettiva assegnazione delle corrispondenti risorse dell'Unione Europea.

Si segnala, inoltre, che il comma 11 del medesimo articolo 31 stabilisce che, qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato

riconoscimento ovvero in quello dell'anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E6, E14, S4 e S11 del modello MONIT/12.

B.1.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti B.1.1, B.1.2 e B.1.3

Per rendere più agevole l'applicazione del meccanismo di esclusione previsto per le entrate e le relative spese connesse alle calamità naturali, ai grandi eventi e alle risorse provenienti dalla Unione Europea si riportano, a titolo esemplificativo, alcune possibili fattispecie:

Risorse di parte corrente:

1. L'ente nel triennio 2009-2011 ha accertato 100; gli impegni a valere sui 100 sono esclusi nei rispettivi anni in cui vengono assunti (2012, 2013, 2014, etc.);

2. L'ente, nell'anno 2012, accerta 100 a fronte di impegni già assunti a valere su altre risorse nel triennio 2009-2011; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2012 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;

3. L'ente, nell'anno 2012, accerta 100 a fronte di impegni che saranno assunti negli anni 2013, 2014; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2012 mentre gli impegni saranno esclusi dai saldi del 2013, 2014.

Risorse in conto capitale:

1. L'ente nel triennio 2009-2011 ha incassato 100; le spese a valere sui 100 sono escluse negli anni in cui vengono effettuati i rispettivi pagamenti (2012, 2013, 2014, etc.);

2. L'ente, nell'anno 2012, incassa 100 a fronte di spese già effettuate a valere su altre risorse nel triennio 2009-2011; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2012 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;

3. L'ente, nell'anno 2012, incassa 100 a fronte di spese che saranno effettuate negli anni 2013, 2014; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2012 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi dai saldi del 2013 e 2014.

Si ribadisce che le esclusioni di cui ai precedenti tre paragrafi, non si applicano alle entrate relative ad anni precedenti al 2009. Pertanto, sono escluse solo le spese, annuali o pluriennali, relative ad entrate registrate a partire dal 1° gennaio 2009.

B.1.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento

Il comma 12 dell'articolo 31 prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, escludano dal saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno le risorse trasferite dall'ISTAT e le spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite.

Trattandosi, pertanto, di spese strettamente connesse e finalizzate alle operazioni di censimento, si segnala che tali non possono ritenersi le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad acquisti di beni durevoli la cui pluriennale utilità va oltre il periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti.

Le disposizioni contenute nel citato comma 12 si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lett. a), del citato articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E7 e S5 del modello MONIT/12.

B.1.6 Risorse connesse ai comuni dissestati della provincia dell'Aquila

Come già previsto dalla normativa previgente, anche per il 2012 il comma 13 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, riconosce ai comuni dissestati della provincia dell'Aquila la possibilità di escludere dal saldo, valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti. La misura agevolativa è concessa fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro. Le modalità di ripartizione del predetto importo sono dettate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da

emanare entro il 15 settembre, secondo criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

La posta da escludere trova evidenza nella voce S12 del modello MONIT/12.

B.1.7 Risorse connesse alla Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma

Il comma 14 dell'articolo 31 dispone, per il comune di Parma, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno delle risorse provenienti dallo Stato e delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma connessi con l'insediamento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma.

L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E15 e S13 del modello MONIT/12.

B.1.8 Federalismo demaniale

Il comma 15 del più volte citato articolo 31 prevede l'esclusione dai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno delle procedure di spesa relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. I criteri e le modalità per la determinazione dell'importo sono demandati ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci S6 e S14 del modello MONIT/12.

B.1.9 Patto "orizzontale nazionale"

Il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto, all'articolo 4-ter, il cosiddetto patto di stabilità interno "orizzontale nazionale" che mira a consentire la redistribuzione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra i comuni dell'intero territorio nazionale attraverso la cessione di spazi finanziari da parte dei comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto

all'obiettivo a vantaggio di quelli che prevedono di conseguire un differenziale negativo, al fine di consentire a questi ultimi enti un aumento dei pagamenti in conto capitale relativi a residui passivi.

Ai comuni che cedono spazi finanziari è attribuito un contributo, da iscrivere tra le entrate correnti, pari allo spazio ceduto ed attribuito ai comuni richiedenti, destinato alla riduzione del debito, ovvero all'estinzione anticipata dei prestiti. L'importo complessivo del contributo previsto a favore dei comuni che cedono spazi finanziari è pari a 500 milioni di euro. In caso di incapienza il contributo per ciascun comune è ridotto proporzionalmente agli spazi ceduti. Tale contributo non è conteggiato tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno e, pertanto, in fase di monitoraggio, tale entrata è detratta dal totale delle entrate correnti.

La posta da escludere trova evidenza nella voce E8 del modello MONIT/12.

B.2 Alcune precisazioni

B.2.1 Patto regionalizzato

Il comma 17 dell'articolo 32 della citata legge n. 183 del 2011 conferma, per l'anno 2012, le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (patto regionalizzato verticale e orizzontale).

In particolare, il comma 138 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 dispone che le regioni possono riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento del proprio obiettivo. I maggiori spazi di spesa possono essere utilizzati dagli enti locali esclusivamente per effettuare pagamenti in conto capitale.

Ne consegue che nel modello MONIT/12 è attivo il controllo della congruenza fra i maggiori spazi concessi ed i pagamenti in conto capitale, al netto delle esclusioni previste dalla normativa vigente, indicati nella voce richiamata con la dizione "Totale spese in conto capitale nette".

B.2.2 Enti locali ammessi alla sperimentazione

Gli enti locali ammessi alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) considerano, tra le entrate finali rilevanti ai fini del

patto di stabilità interno, il cosiddetto fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle spese correnti, già imputate negli esercizi precedenti, e re-iscritte nell'esercizio 2012.

Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno, i predetti enti sommano all'ammontare degli accertamenti di parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista, l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto dell'importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione.

Pertanto, per tali enti, le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del patto di stabilità interno risultano come di seguito rappresentate:

+	Accertamenti correnti 2012 validi per il patto di stabilità interno
+	Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di entrata)
-	<u>Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di spesa)</u>
=	Accertamenti correnti 2012 adeguati all'utilizzo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al fondo pluriennale di parte corrente, determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

Si ribadisce, da ultimo, che il fondo pluriennale vincolato incide sul saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno solo per la parte corrente.

Le voci relative al fondo pluriennale di parte corrente/previsioni definitive di entrata e al fondo pluriennale di parte corrente/previsioni definitive di spesa trovano evidenza rispettivamente nelle voci E9 e S0 del modello MONIT/12.

B.2.3 Effetti finanziari delle sanzioni

Anche per l'anno 2012 gli effetti finanziari positivi, in termini di minore spesa, derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, lettere b) e d), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, conseguenti al mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

L'ente sanzionato potrà, quindi, considerare nel saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2012 la minore spesa connessa all'applicazione delle sanzioni.

Conseguentemente, gli effetti finanziari positivi derivanti dall'applicazione delle sanzioni non trovano più evidenza nel modello MONIT/12.

B.2.4 Trasferimenti statali e regionali

Giova ribadire che i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati nella misura registrata nei conti consuntivi e, pertanto, nel saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell'anno e desumibili dal conto consuntivo.

B.2.5 Verifica del rispetto del patto

Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2012 con l'obiettivo annuale prefissato. Il sistema *web* della Ragioneria Generale dello Stato effettua automaticamente tale confronto onde consentire una più rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo programmatico.

Circa, infine, il significato da attribuire al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato al 31 dicembre ed obiettivo programmatico, è stabilito che se tale differenza risulta:

- **positiva o pari a 0**, il patto di stabilità per l'anno 2012 **è stato rispettato**;
- **negativa**, il patto di stabilità interno 2012 **non è stato rispettato**.

Si rammenta che, qualora il prospetto del monitoraggio risulti redatto in modo non esaustivo e/o non congruente con i dati di consuntivo, non potrà ritenersi valida la conseguente certificazione inoltrata ai sensi del comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

B.2.6 Monitoraggio degli enti commissariati e di nuova istituzione

Come già precisato nella Circolare n.5 del 14 febbraio 2012, gli enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del T.U.E.L. sono tenuti a comunicare mediante il sistema *web* dedicato al patto di stabilità interno (<http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/>) lo stato di ente commissariato, al fine di non essere assoggettati alle regole del patto di stabilità per l'anno 2012.

Il comma 24 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 prevede, infatti, che gli enti sottoposti a commissariamento a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo

mafioso non sono soggetti al patto di stabilità interno nell'anno 2012, ma nell'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Tale disposizione si applica, ovviamente, sia agli enti che verranno commissariati nel corso dell'anno 2012, sia a quelli che sono stati commissariati prima del predetto anno e per i quali, nell'anno 2011, non vi è stata la rielezione degli organi istituzionali.

In entrambi i casi, all'atto dell'acquisizione dei modelli l'ente deve dichiararsi commissariato, utilizzando l'apposita funzione, disponibile sul sistema web, richiamata con la dicitura "*Dichiarazione Commissariamento*"; al riguardo sono consultabili le indicazioni nel Manuale Utente presente sull'applicazione web.

Infine, si sottolinea che, così come previsto dal predetto comma 24 dell'articolo 31, la mancata comunicazione al sistema *web* dello stato di commissariamento secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19 del medesimo articolo 31 determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

In merito agli enti di nuova istituzione, infine, il comma 23 dell'articolo 31 stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, a decorrere dall'anno 2012, sono assoggettati alle regole del patto di stabilità interno gli enti istituiti nell'anno 2009.

C. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI AL PRIMO INVIO DEI DATI

Ai sensi del comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, il primo invio delle informazioni semestrali da parte di province e comuni deve essere effettuato entro un mese dalla scadenza del primo semestre di riferimento (ossia entro il 31 luglio 2012).

Qualora il decreto contenente il prospetto e le modalità di trasmissione fosse emanato in data successiva al 31 luglio, la data ultima per l'invio del prospetto del monitoraggio del primo semestre è fissata a 30 giorni dopo la data della pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

Le risultanze del patto di stabilità interno per l'intero anno 2012, invece, devono essere inviate entro il 31 gennaio 2013.

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183)

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2012

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

		ENTRATE FINALI	a tutto il ... semestre
E1	TOTALE TITOLO 1°		Accertamenti
E2	TOTALE TITOLO 2°		Accertamenti
E3	TOTALE TITOLO 3°		Accertamenti
<i>a detrarre:</i>	E4	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Accertamenti
	E5	Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Accertamenti
	E6	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Accertamenti
	E7	Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011 (rif. par. B.1.5)	Accertamenti
	E8	Contributo a favore dei Comuni che partecipano al Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale" da destinare alla riduzione del debito (art. 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) - (rif. par. B.1.9)	Accertamenti
<i>a sommare:</i>	E9	Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) ⁽¹⁾ - (rif. par. B.2.2)	Accertamenti
	<i>a detrarre:</i>		
	S0	Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)	Impegni
Ecorr N	Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8+E9-S0)		Accertamenti
E10	TOTALE TITOLO 4°		Riscossioni ⁽²⁾
<i>a detrarre:</i>	E11	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Riscossioni ⁽²⁾
	E12	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Riscossioni ⁽²⁾
	E13	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Riscossioni ⁽²⁾
	E14	Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Riscossioni ⁽²⁾
	E15	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	Riscossioni ⁽²⁾
Ecap N	Totale entrate in conto capitale nette (E10-E11-E12-E13-E14-E15)		Riscossioni ⁽²⁾
EF N	ENTRATE FINALI NETTE (Ecorr N+ ECap N)		

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183)
PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti
MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2012

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

			<i>SPESE FINALI</i>	a tutto il ... semestre
S1	TOTALE TITOLO 1°			Impegni
<i>a detrarre:</i>	S2	Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)		Impegni
	S3	Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)		Impegni
	S4	Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)		Impegni
	S5	Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011. (rif. par. B.1.5)		Impegni
	S6	Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)		Impegni
SCorr N	Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6)			Impegni
S7	TOTALE TITOLO 2°			Pagamenti ⁽²⁾
<i>a detrarre:</i>	S8	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)		Pagamenti ⁽²⁾
	S9	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)		Pagamenti ⁽²⁾
	S10	Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)		Pagamenti ⁽²⁾
	S11	Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)		Pagamenti ⁽²⁾
	S12	Spese in conto capitale sostenute dai comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto relative agli investimenti deliberati entro il 31 dicembre 2010 (art. 31, comma 13, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)		Pagamenti ⁽²⁾
	S13	Spese in conto capitale sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)		Pagamenti ⁽²⁾
	S14	Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)		Pagamenti ⁽²⁾
SCap N	Totale spese in conto capitale nette (S7-S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14)			Pagamenti ⁽²⁾
SF N	SPESE FINALI NETTE (SCorr N+SCap n)			
SFIN 12	SALDO FINANZIARIO (EF N-SF N)			

OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2012 (determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011)			
DIFF	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO ⁽³⁾ (SFIN 12- OB)			

(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

(2) Gestione di competenza + gestione residui.

(3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012

(Legge n. 183/2011 e Decreto Legislativo n. 149/2011)

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012

Informazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 2, lett. a), ultimo periodo, D. Lgs. n. 149/2011

(dati espressi in migliaia di euro)		Corrente (IMPEGNI)	In conto capitale (PAGAMENTI)	TOTALE
		a	b	c=a+b
1	SPESA 2009 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
2	SPESA 2010 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
3	SPESA 2011 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
4	SPESA media (2009-2011) per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
5	SPESA 2012 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
6=5-4	MAGGIORE SPESA = SPESA 2012 - SPESA MEDIA (2009-2011)			0
7	Saldo Obiettivo 2012 (come da certificazione 2012)			
8	Saldo Finanziario conseguito nel 2012 (come da certificazione 2012)			
9 =8-7	Diff. Rispetto Obiettivo = Saldo Finanziario conseguito nel 2012-Saldo Obiettivo 2012			0
10=9+6	TEST = Diff Rispetto Obiettivo + Maggiore Spesa			0

Nota:

Se TEST < 0 si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 149/2011

Se TEST ≥ 0 non si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 149/2011